



Commissione Tributaria Provinciale di Imperia

Prot. n. 204 R.l.

Imperia, 30 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”

Rilevato che nella Regione Liguria sussistono le condizioni previste dal comma 1 dell’ art. 27 D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Dato atto delle misure di limitazione degli spostamenti già adottate da Comuni, Province e Regioni;

rilevato che, allo stato, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, previsto dall’art. 27, comma 1, d.l. 137/2020, non è possibile, non essendo stato emanato il decreto dirigenziale di cui all’art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136; norma richiamata dall’ultimo comma del citato art. 27;

Preso atto che “in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Preso atto che “nel caso in cui sia chiesta la discussione”, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, “si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.” Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. Con la precisazione che “in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la CTP di Imperia sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione” (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Considerato che dei 9 giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Imperia otto risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l’eventuale utilizzo del diritto all’esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

Ritenuto di potere superare tale criticità con la previsione della possibilità di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

P. Q. M.

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo ovvero ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- 4) è autorizzata la possibilità di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

Si comunichi a tutti i Giudici in servizio presso la Commissione, al Direttore della CTP, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della C.T.R. della Liguria, al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia.

IL PRESIDENTE

DOTT. PIERLUIGI STOLFI*

*Firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa – art. 3 co. 2 D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39